



COMUNE DI GALLIATE

SETTORE AFFARI GENERALI

STATUTO COMUNALE

Gennaio 2025

- Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 19.12.2001, esecutiva il 22.01.2002
- Affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. Consecutivi dal 30.01.2002 al 01.03.2002
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, parte III, del 21.02.2002
- Approvato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 10 del 28.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile
- Affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi dal 30.04.2014 al 30.05.2014
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, Sezione Annunci Legali, del 25.09.2014

- Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 30.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile
- Affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi dal 10.04.2025 al 10.05.2025
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10.04.2025

- **Entrato in vigore il 10.05.2025**

INDICE

Titolo I	4
AUTONOMIA E PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 Autonomia	4
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Programmazione e informazione.....	6
Art. 4 Regolamenti.....	7
Art. 5 Codice Etico	7
Titolo II	7
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE	7
Art. 6 Denominazione, stemma, gonfalone e fascia tricolore.....	7
Art. 7 Territorio.....	8
Art. 8 Salvaguardia dell’ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale	8
Art. 9 Sede comunale	9
Art. 10 Albo Pretorio	10
Titolo III.....	11
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI	11
Capo I.....	11
GLI ORGANI DEL COMUNE	11
Art. 11 Norme generali	11
Art. 12 Spese di propaganda elettorale	11
Capo II	12
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
Art. 13 Composizione, elezione e decadenza	12
Art. 14 Durata in carica.....	12
Art. 15 Adunanze	12
ART. 16 Dimissioni e mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale.....	14
Art. 17 Competenze del Consiglio.....	15
Art. 18 Commissioni consiliari	16
Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri.....	17
Art. 20 Funzionamento	18
Art. 21 Deliberazioni immediatamente eseguibili	18
Art. 22 Validità delle sedute e delle deliberazioni	18
Art. 23 Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo.....	19
Art. 24 Gruppi consiliari	20
Capo III	20
LA GIUNTA COMUNALE	20
Art. 25 Composizione	20
Art. 26 Riunioni	21
Art. 27 Competenze	21
Art. 28 Assessori comunali- divieti	22
Capo IV	23
IL SINDACO	23
Art. 29 Ruolo e funzioni	23

Art. 30 Nomina della Giunta.....	24
Art. 31 Linee programmatiche del Sindaco	24
Capo V	25
IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA.....	25
Art. 32 Elezione	25
Art. 33 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco	25
Art. 34 Mozione di sfiducia	26
Titolo IV.....	27
UFFICI E PERSONALE	27
Art. 35 Organizzazione	27
Art. 36 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi..... (titolari di incarico di elevata qualifica).....	27
Art. 37 Pareri dei Responsabili dei servizi.....	28
Art. 38 Collaborazioni esterne	28
Art. 39 Il Segretario comunale.....	28
Art. 40 Il Vicesegretario	29
Titolo V.....	30
FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO.....	30
Art. 41 Potestà impositiva.....	30
Art. 42 Bilancio e rendiconto di gestione	30
Art. 43 Revisori dei conti.....	30
Art. 44 Controllo interno – principi generali	31
Art. 45 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.....	31
Art. 46 Controllo di gestione	31
Art. 47 Controllo per la valutazione del personale	32
Art. 48 Controllo strategico	32
Art. 49 Tesoreria	32
Titolo VI.....	33
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	33
Capo I.....	33
PARTECIPAZIONE POPOLARE	33
Art. 50 Partecipazione popolare - principi generali	33
Art. 51 Associazioni e organismi di partecipazione	34
Art. 52 Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali.....	34
Art. 53 Partecipazione al procedimento amministrativo.....	34
Art. 54 Istanze petizioni e proposte dei cittadini	35
Art. 55 Diritto di accesso	35
Art. 56 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale	35
Capo II	36
REFERENDUM CONSULTIVO	36
Art. 57 Richiesta	36
Art. 58 Ammissibilità e proponibilità	36
Art. 59 Effetti del referendum.....	37
Art. 60 Svolgimento.....	37

Capo III	37
IL DIFENSORE CIVICO	37
Art. 61 Principi generali.....	37
Capo IV	38
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE	38
Art. 62 Consulte	38
Art. 63 Assemblee dei cittadini.....	38
Titolo VII	39
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	39
ACCORDI DI PROGRAMMA	39
Art. 64 Convenzioni.....	39
Art. 65 Consorzi.....	39
Art. 66 Unioni di comuni	39
Art. 67 Accordi di programma.....	40
Titolo VIII.....	41
SERVIZI	41
Art. 68 Gestione	41
Art. 69 Aziende speciali e istituzioni.....	41
Art. 70 Organi delle aziende speciali e delle Istituzioni	41
Art. 71 Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e istituzioni.....	42
Titolo IX.....	43
NORME FINALI E TRANSITORIE	43
Art. 72 Revisione dello Statuto	43
Art. 73 Entrata in vigore dello Statuto	43
Art. 74 Pubblicità e diffusione dello Statuto.....	43
Art. 75 Disciplina transitoria.....	43

Titolo I

AUTONOMIA E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia

1. Il Comune di Galliate è Ente autonomo nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione Italiana, dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dallo Statuto.
2. Il Comune di Galliate è Ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Si riconosce come Comune europeo e in tale spirito si impegna ad attuare e applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
4. Auspica, consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l'emarginazione delle persone diseredate, favorendone l'assorbimento nel tessuto sociale attraverso l'insediamento nel mondo del lavoro, nonché, ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.
5. Lo Statuto e i Regolamenti comunali garantiscono e regolano l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
6. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. L'autonomia conferisce agli organi di governo e ai responsabili dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto e i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e amministrative che la legge o lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità e indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
3. Il Comune di Galliate, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati dell'uomo, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
4. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone
5. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
6. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:
 - a) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;
 - b) garantire, anche attraverso azioni positive, parità e pari opportunità senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e informandosi inoltre al principio di sussidiarietà;
 - c) promuovere la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, riconoscendo ad essa una funzione basilare nella società civile; promuovere altresì la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell'Amministrazione e nella vita cittadina;
 - d) promuovere e attuare azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell'integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
 - e) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - f) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali, anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;
 - g) favorire un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato, per predisporre idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e

di calamità;

- h) favorire con ogni mezzo, anche economico, il diritto allo studio, alla cultura e alla formazione;
 - i) tutelare e sviluppare le risorse ambientali e territoriali, assumendo iniziative per renderle fruibili da parte dei cittadini in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - j) tutelare e arricchire il proprio patrimonio dialettale, di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell'identità originaria e i caratteri distintivi propri della comunità.
7. Il Comune di Galliate, ricompreso territorialmente nell'area dell'Ovest-Ticino, persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo della comunità operante in detta area; a tal fine opererà affinché siano avviate consultazioni con gli altri Enti Interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione dei problemi comuni e siano realizzati programmi di reciproco interesse, anche per l'abbattimento dei costi di gestione dei servizi.

Art. 3 Programmazione e informazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità:
- a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministratori, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;
 - b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia
 - c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale.

Il Comune favorisce la piena partecipazione dei cittadini e dell'associazionismo all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato, quale espressione libera e autonoma della comunità locale; garantisce l'accesso alle informazioni sulla propria attività nel rispetto delle previsioni normative e assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e una circolazione dell'informazione generale accessibile, efficace e trasparente. Rimuove gli ostacoli che possano non garantire una informazione corretta e trasparente nei confronti della collettività, aggiornando costantemente la sezione notizie del sito web istituzionale.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di sussidiarietà e di cooperazione, equa ordinazione e complementarità, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati e approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli e abrogarli.
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.
4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di avviso di deposito. Essi entrano in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

Art. 5 Codice Etico

1. Il Comune di Galliate adotta il Codice Etico degli Amministratori con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa.
2. Gli Amministratori sono tenuti a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, che richiedono, a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Galliate. Le disposizioni del Codice si applicano anche agli amministratori degli organismi partecipati, nominati e/o incaricati dal Comune di Galliate.

TITOLO II CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 6 Denominazione, stemma, gonfalone e fascia tricolore

1. Il Comune tutela la denominazione GALLIATE che può essere modificata solo con l'osservanza delle norme costituzionali che disciplinano la materia.
2. Per tradizione la denominazione Galliate, espressa in forma dialettale, è Gajà.
3. Il Comune si identifica negli atti attraverso il sigillo recante lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952.
4. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco è preceduto dal gonfalone che ha le caratteristiche attribuite con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953.
5. Per inveterata consuetudine il Comune riconosce come colore proprio l'azzurro che potrà essere usato nella foggia della bandiera e del drappo, in occasione di manifestazioni locali.
6. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune è il distintivo del Sindaco, da portarsi a tracolla.
7. Il Comune di Galliate ha ottenuto il titolo di CITTA' con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2009.

Art. 7 Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri. L'inizio del territorio comunale sarà indicato, in aggiunta alla segnaletica prevista dal codice della strada, con segnali rettangolari a fondo marrone e scritte bianche (segnali turistici) riportanti la denominazione del Comune in dialetto locale.
2. Il territorio si articola in quattro rioni, aventi le seguenti denominazioni:
 - a) rione Missanghera;
 - b) rione Bornate;
 - c) rione Porta San Pietro;
 - d) rione Porta Nuova.
3. Il Comune può estendere i propri interventi ai cittadini che si trovino al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura di interessi generali diffusi all'intera comunità e mediante l'erogazione di forme di assistenza nelle località di temporanea dimora.

Art. 8 Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. La tutela dell'ambiente è una delle maggiori priorità dell'attività del Comune. Nel perseguimento delle finalità di interesse generale il Comune si ispira al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e i bisogni delle generazioni future.
2. Il Comune tutela e promuove la biodiversità, intesa come variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine, tra gli ecosistemi terrestri, gli ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte, includendo anche la diversità nell'ambito di ciascuna specie, tra le specie e gli ecosistemi.
3. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; tutela la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali e ambientali; tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, storico e artistico.
4. Il Comune di Galliate tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune che costituisce una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, a tariffe eque.

Art. 9 Sede comunale

1. La sede comunale, ubicata nel palazzo posto in piazza Martiri della Libertà, è il simbolo della civica dignità e la sede degli organi di governo e degli uffici.
2. Il Consiglio comunale tiene le proprie sedute nella storica sala ottocentesca del Castello Visconteo Sforzesco. In caso di indisponibilità della sala ottocentesca il Consiglio comunale si tiene nel salone Neogotico del Castello Visconteo Sforzesco. Solo eccezionalmente, su determinazione del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può riunirsi in luogo diverso. Il Consiglio comunale si può tenere, qualora le circostanze lo richiedano, sempre su determinazione del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, anche tramite video-conferenza, secondo le modalità determinate dalla legge e dal regolamento. Le sedute del Consiglio comunale possono essere trasmesse a distanza mediante gli strumenti e le applicazioni via via disponibili.
3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno del Castello Visconteo Sforzesco, o nel diverso luogo ove si svolge la seduta, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Art. 10 Albo Pretorio

1. Per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico è istituito l'albo pretorio on-line, così come disciplinato dalle leggi vigenti, al quale si accede dal sito istituzionale dell'ente.
2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura, garantendo nel contempo la massima sicurezza per gli atti e avvisi in pubblicazione al fine di evitarne ogni possibile manomissione o asportazione.

Titolo III

ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

Capo I

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 11 Norme generali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco e il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti di competenza previsti per tali funzioni dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Le modalità di funzionamento degli organi di governo del Comune, per quanto non previsto dallo statuto, sono demandate alla legge e al regolamento.

Art. 12 Spese di propaganda elettorale

1. I candidati alla elezione a Sindaco e i delegati di ciascuna delle liste dei candidati a Consigliere comunale devono presentare al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione, datata e sottoscritta, delle spese che rispettivamente il candidato Sindaco e ciascuna delle liste di candidati a Consigliere comunale ritengono di dover sostenere per la campagna elettorale. Tale dichiarazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.
2. Entro quindici giorni dalla proclamazione del Sindaco e del Consiglieri eletti deve essere presentato il rendiconto delle spese sostenute al protocollo generale. Il Segretario comunale invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine di cinque giorni.
3. I rendiconti presentati dai Candidati Sindaco e da ciascuna delle Liste dei Candidati a Consigliere comunale firmati rispettivamente dai candidati Sindaco e dai delegati di lista che ne attestano la veridicità, sono

pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, alla decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 14 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Spetta al Consiglio valutare l'esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.
4. Le modalità di presentazione, gli effetti delle eventuali dimissioni e la surroga del Consigliere dimissionario sono disciplinati dalla legge.
5. L'eventuale seggio che dovesse rendersi vacante durante il quinquennio per morte, dimissioni, decadenza o temporanea sospensione di diritto di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 15 Adunanze

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Presidente del Consiglio. Egli provvede anche alla convocazione e alla fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio nel proprio seno, dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. Assicura altresì il regolare svolgimento delle sedute, proclama l'esito della votazione e ha il potere di mantenere l'ordine e il dovere di far osservare le leggi e i regolamenti.
4. Il Presidente ha la facoltà, sentiti i Capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
5. Tutte le sedute del Consiglio, salvo casi d'urgenza, devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione può essere consegnato tramite posta elettronica certificata (PEC).
6. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato con un anticipo di almeno 24 ore. In quest'ultimo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri assegnati lo richieda, le deliberazioni, esaminate le motivazioni dell'urgenza, possono essere differite al giorno successivo.
7. Nell'avviso di convocazione deve sempre essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che, per le adunanze urgenti, deve essere stabilita non oltre il giorno successivo alla data di prima convocazione.
8. In caso di urgenza possono, sempre con un anticipo di almeno 24 ore, essere aggiunte altre proposte deliberative a quelle già iscritte all'ordine del giorno.
9. Un quinto dei Consiglieri comunali o il Sindaco possono chiedere al Presidente di convocare il Consiglio o, se già convocato, di integrare l'ordine del giorno per l'esame di specifiche proposte. In tal caso la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Se trattasi di proposte deliberative, le stesse devono essere inoltrate unitamente al relativo schema.
10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune contestualmente alla convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
11. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria comunale almeno tre giorni prima

dell'adunanza, non computando a tal fine il sabato e i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza, o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.
13. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'adunanza.

ART. 16 Dimissioni e mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale

1. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla elezione del nuovo Presidente nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva; nel frattempo la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Vice Presidente.
3. Se il Presidente presenta le dimissioni prima dell'apertura della discussione sulla mozione di sfiducia, l'oggetto viene d'ufficio ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.
4. Le previsioni che precedono si applicano anche in caso di dimissioni o mozione di sfiducia nei confronti del Vice Presidente con la sola eccezione dell'ultimo periodo del punto 2 che precede ove la presidenza del Consiglio comunale rimane in capo al Presidente del Consiglio in carica.
5. In caso di dimissioni o di approvazione di mozioni di sfiducia contestuali nei confronti di Presidente e Vice Presidente la presidenza del Consiglio comunale è assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 17 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le competenze del Consiglio comunale sono fissate dalla legge. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria e adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli assessori e i risultati accertati con il controllo di gestione. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite dal successivo art. 31.
5. L'attività d'indirizzo politico - amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:
 - a) con l'adozione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) con la partecipazione alla definizione, approvazione ed eventuale adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;
 - c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
 - d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori e delle opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
 - e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - h) con ogni altra attività, funzione e intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
 - i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità;
 - j) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

6. La funzione di controllo sull'attività comunale e su quella delle istituzioni, che compete al Consiglio comunale e a tutti i Consiglieri, è esercitata attraverso:
 - a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - b) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
7. Nel quadro della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo può suggerire comportamenti, formulare direttive e fornire pareri alla Giunta comunale e al Sindaco, senza interferire sugli atti di loro competenza.

Art. 18 Commissioni consiliari

1. Per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all'esame e alle decisioni dell'assemblea consiliare, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, commissioni consiliari permanenti, o temporanee, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni. Dette commissioni sono composte esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale.
2. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, una commissione consiliare permanente di controllo o di garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche previste dall'art. 17, comma 6, lettera a), e di presentare al Consiglio relazioni illustrative sui risultati dell'attività esercitata. La Presidenza di tale commissione è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.
3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni temporanee d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. Anche la suddetta commissione è composta esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.
4. Il Regolamento determina i poteri e disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità delle Commissioni suddette.

Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Ogni Consigliere, osservando le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - formulare interrogazioni e mozioni;
 - ottenere dagli uffici comunali informazioni e copie di atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione dal pagamento di spese e diritti e con le modalità stabilite dal regolamento per l'accesso agli atti.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e dal regolamento.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve effettuare le comunicazioni e le dichiarazioni in merito alla situazione reddituale e patrimoniale, con le modalità e la periodicità stabilita dalla legge.
6. Le motivazioni che giustificano l'assenza da parte del Consigliere comunale alle sedute consiliari devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente del Consiglio comunale, entro il giorno successivo a ciascuna riunione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, è espulso negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.
7. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli formalmente l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative esposte del Consigliere interessato. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro dieci giorni, alla surrogazione mediante convalida del candidato che, nella medesima lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 20 Funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l'osservanza dei principi disposti dallo Statuto.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
3. Con il medesimo regolamento di cui al precedente comma, il Consiglio disciplina la gestione delle risorse ad esso attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 21 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. Le motivazioni dell'urgenza devono risultare dall'atto.

Art. 22 Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell'avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente art. 15, comma 7, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 31/12/2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità).

5. Gli Assessori, anche se non fanno parte del Consiglio comunale, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio comunale e hanno l'obbligo, fatto salvo il diritto di farsi sostituire da altro membro della Giunta, di assistere alle sedute concernenti oggetti relativi a deleghe ad essi attribuiti. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
6. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, le votazioni sono palesi; si adottano a scrutinio segreto, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori designati dal Presidente, le deliberazioni concernenti persone sulle quali vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni discrezionali sulle loro qualità e capacità.
7. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
8. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera, i consiglieri obbligati all'astensione devono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.
9. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e le nulle.

Art. 23 Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. In tali istanze, formulate per iscritto, datate e sottoscritte, deve essere specificato se si richiede risposta in Consiglio Comunale, oppure, in alternativa, risposta scritta; qualora nulla sia specificato s'intenderà richiesta la risposta scritta.
3. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo nelle quali è espressamente richiesta la risposta in Consiglio Comunale, se presentate almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio, calcolati consecutivamente escludendo il giorno dell'adunanza, vengono inserite nell'ordine del giorno per essere sottoposte al Consiglio medesimo, se presentate successivamente verranno trattate nella seduta successiva. In ogni caso il Sindaco o l'assessore competente risponde alle interrogazioni e alle istanze entro 30 giorni e, quindi, se entro tale termine non si dovesse svolgere alcuna seduta consiliare, la risposta deve essere data per iscritto.

4. Qualora sia richiesta risposta scritta questa viene fornita entro dieci giorni dalla data di presentazione.
5. Il regolamento specifica ulteriori modalità relative alla trattazione delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo.

Art. 24 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Quando in una lista risulti eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento i gruppi consiliari comunicano il nominativo del Consigliere da ciascuno di essi eletto Capogruppo.
4. I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente che assume la denominazione di "Conferenza dei Capigruppo". Essa è presieduta e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale.
5. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
6. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo e le modalità del suo funzionamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore al numero massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.
2. Nel provvedere alla nomina degli Assessori, Il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. Agli assessori si applica il disposto dell'art. 19 comma 5 del presente Statuto.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenuta degli Assessori si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26 Riunioni

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, anche mediante video-conferenza secondo quanto previsto da apposito regolamento.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Essa delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta dei presenti. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza gli assessori tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto. Gli assessori che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.
5. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme dell'art. 21.
6. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

Art. 27 Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti, finalizzati all'esercizio del potere, proprio degli organi di governo, di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili di Servizio.
2. La giunta adotta:
 - i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - le deliberazioni relative all'utilizzo del fondo di riserva da comunicare all'organo consiliare;
 - le deliberazioni di concessioni di patrocini, contributi e altri interventi finanziari o strumentali previsti dai regolamenti comunali e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni e al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione, assumendo il relativo impegno di spesa;
 - il parere richiesto dall'art. 2, comma 2, della legge 475/68, in materia di revisione della pianta organica delle farmacie.
3. La Giunta inoltre:
- autorizza il Responsabile del Servizio competente a ricorrere e a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado di giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente, conferendo, se necessario e/o opportuno, l'incarico a professionisti esterni per la difesa e la rappresentanza del comune e impegnando la relativa spesa;
 - predispone lo schema di bilancio di previsione, il rendiconto ed il Documento Unico di Programmazione, presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
 - approva le transazioni;
 - approva i progetti di opere pubbliche;
 - approva il piano esecutivo di gestione e il piano integrato attività e organizzazione (PIAO);
 - determina le tariffe, i canoni, le aliquote dei tributi e analoghi oneri a carico di terzi e le eventuali variazioni.

Art. 28 Assessori comunali - divieti

1. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2. I componenti della Giunta, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera, i componenti della Giunta obbligati all'astensione devono assentarsi dall'aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.
3. Ai componenti della Giunta comunale è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 29 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del comune che rappresenta. Convoca e presiede la Giunta, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Ad esso, quale Capo dell'Amministrazione, competono tutte le funzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Egli esercita le funzioni di Ufficiale del Governo demandategli dalla legge.
5. Il Sindaco partecipa alla conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
6. Compete al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e urgenti ai fini di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Compete altresì al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
8. Il Sindaco riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
9. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al comma 1, del precedente art. 28, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
10. Nel conferire le funzioni di cui al comma precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

11. Il Sindaco può assegnare, con proprio provvedimento scritto, specifici incarichi a Consiglieri comunali nell'osservanza del principio di cui al comma 10. I Consiglieri incaricati possono effettuare studi su determinate materie e svolgere compiti circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, interfacciandosi con gli uffici e in collaborazione con il titolare (Sindaco, Assessore) della delega relativa alla materia oggetto dell'incarico. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Consigliere Incaricato ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Art. 30 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui al precedente art. 25.
2. Fra i componenti della Giunta, il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce (supplenza) nel caso di assenza od impedimento temporaneo e di sospensione temporanea di diritto dall'esercizio delle funzioni, quest'ultima effettuata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle di competenza statale. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall'Assessore più anziano d'età.
3. Per gli assessori il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva.
4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, comunica al Consiglio la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le dimissioni da assessore - irrevocabili e immediatamente efficaci - sono presentate al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione dell'assessore dimissionario, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 31 Linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco, entro due mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di apposti

emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. E' facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, presentare al Consiglio comunale integrazioni alle linee programmatiche con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale nel corso del mandato.

Capo V

IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 32 Elezione

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti con il sistema previsto dalla legge.
2. Il Consiglio comunale provvede nella sua prima seduta, che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, agli adempimenti di cui all'art. 41 del D.lgs. 267/2000.
3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 33 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco (reggenza).
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio comunale viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 34 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 267/2000.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 35 Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità e economicità di gestione, e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo.
2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. La conferenza dei servizi, composta dai Responsabili degli uffici e dei servizi e presieduta dal Segretario Generale svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Svolge, inoltre, i compiti che ad essa vengono attribuiti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 36 I Responsabili degli Uffici e dei Servizi (Titolari di incarico di elevata qualifica)

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell'incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.
2. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati. Essi sono, pertanto, i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura e, in quanto tali, sono tenuti ad assicurare con autonomia operativa, nell'ambito di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
3. Ad essi spettano i compiti loro attribuiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e quelli, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservino ad altri Organi. Spettano altresì ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi le funzioni relative all'emanazione di ordinanze per la sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di opere eseguite abusivamente e l'emanazione di ogni altro tipo di ordinanza che risponde alla funzione di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

Art. 37 Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 38 Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, si può procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 39 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai regolamenti dell'ente.
2. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Il segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) riceve le dimissioni del Sindaco disponendo per la loro immediata acquisizione al protocollo;
 - c) sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;
 - d) certifica le pubblicazioni all'Albo Pretorio su dichiarazione del messo e attesta l'esecutività delle deliberazioni;

- e) riceve le richieste, scritte e motivate con l'indicazione delle norme violate, di sottoposizione al controllo delle deliberazioni, nelle materie indicate dalla legge, della Giunta e del Consiglio;
- f) roga i contratti nei quali il comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- g) in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio competente o del suo sostituto può presiedere le commissioni delle gare d'appalto, di concorso e di selezione del personale;
- h) esercita le ulteriori funzioni previste da regolamenti o conferite dal Sindaco.

Art. 40 Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Questi sostituisce il segretario comunale per vacanza della sede, assenza od impedimento dello stesso, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Titolo V

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art. 41 Potestà impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituita da risorse proprie e da trasferimenti. Esso ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.
2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.
3. I primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.
4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell'utente.

Art. 42 Bilancio e rendiconto di gestione

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza dell'azione del Comune.

Art. 43 Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina con votazione palese il Collegio di Revisori dei conti formato da tre componenti, scelti secondo le modalità previste dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della delibera, non sono revocabili, salvo in caso di inadempienza, e sono rieleggibili in base a quanto previsto dalla legge.
3. I Revisori esercitano le loro funzioni con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicano

immediatamente al Consiglio comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

4. Non possono essere nominati revisori coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo biennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.
5. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 44 Controllo interno – principi generali

1. Il comune monitora e valuta i costi, i rendimenti e i risultati dell'attività svolta, avvalendosi di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e attività gestionali, quale risulta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165.

Art. 45 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si sostanzia in verifiche successive all'adozione e alla esecutività degli atti.
2. La verifica è finalizzata all'attivazione del potere di autotutela da parte dello stesso soggetto che ha adottato l'atto, salvo i casi di obbligo di segnalazione ai competenti ordini giudiziari.

Art. 46 Controllo di gestione

1. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un nucleo denominato "nucleo per il controllo di gestione".

2. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per il controllo di gestione.
3. Le modalità di controllo di gestione e i referti effettuati sono stabiliti dagli artt. 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

Art. 47 Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché, i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati, sono soggetti a valutazione.
2. Alla valutazione provvede apposito nucleo denominato “nucleo per la valutazione del personale”.
3. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per la valutazione del personale.
4. Al nucleo di valutazione sono, inoltre, attribuite le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che ne stabilisce il funzionamento.
5. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

Art. 48 Controllo strategico

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione della deliberazione con cui effettua, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, esercita il controllo strategico come definito dal precedente art. 44, lettera d).

Art. 49 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che cura:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 210 del D. Lgs 267/2000.

Titolo VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 50 Partecipazione popolare - principi generali

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
 - d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale;
 - e) gli utenti dei servizi comunali;I suddetti diritti sono riconosciuti anche ai cittadini dell'Unione Europea.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità, garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento.
4. Il Comune promuove, in particolare, forme di partecipazione alla vita pubblica locale delle giovani generazioni e delle persone e comunità di origine straniera, attivando modalità e/o istituti specifici tra i quali, a titolo esemplificativo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
5. Il Comune promuove l'informazione preventiva alla cittadinanza sui propri programmi e sulle linee concrete di attuazione degli stessi, in particolare, se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio, che comportano l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
6. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere necessario il Consiglio Comunale può essere convocato in "adunanza aperta".
7. Nelle adunanze aperte il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi, oltre che delle autorità e degli altri soggetti invitati, dei cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 51 Associazioni e organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce e afferma il valore delle libere e autonome associazioni e delle organizzazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l'iscrizione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, aventi le finalità e i caratteri indicati nel precedente comma, nell'apposito registro tenuto dal Comune con il fine esclusivo di mantenere attivamente rapporti di collaborazione con il Comune.
3. Alle suddette associazioni e organizzazioni possono essere concessi contributi, anche annuali, sulla base di un programma delle attività previste, accompagnato da un preventivo di spesa, e nel rispetto delle altre modalità indicate nel regolamento.
4. Il Comune assicura alle associazioni di partecipazione popolare tempestive informazioni sulle attività e iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi.
5. Il Comune, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni.

Art. 52 Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

1. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre le attività, individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma quinto, del D.Lgs. 267/2000.
2. I presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle forme di partecipazione indicate al precedente comma, sono indicate in un protocollo d'intesa predisposto secondo quanto indicato nel regolamento di cui al precedente art. 51, comma 2.

Art. 53 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi e ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento.

Art. 54 Istanze petizioni e proposte dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, secondo le rispettive competenze.
2. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio comunale.

Art. 55 Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 56 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 267/2000, può intervenire per far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del Servizio interessato a provvedere con

l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune si sia costituito aderendo alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di competenza del giudice ordinario, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del servizio interessato a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione e i motivi per i quali è stata adottata la decisione medesima devono risultare a verbale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 57 Richiesta

1. E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno un decimo degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali alla chiusura della revisione semestrale precedente la richiesta, oppure dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

Art. 58 Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, deve riguardare argomenti di esclusivo interesse locale. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) Lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e il Regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) gli atti relativi al personale del Comune;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze
2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Esso non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini e uno proposto dal Consiglio comunale.
4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso al Consiglio comunale.
5. La proposta non ammessa non può essere ripresentata nel corso dello stesso periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 59 Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.
2. Ove la proposta venga respinta la stessa non può essere riproposta prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Art. 60 Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

Capo III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 61 Principi generali

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificata dal D.L. 2/2010, convertito in Legge 42/2010) art. 2, comma 186, ha disposto la soppressione della figura del Difensore Civico comunale.

I cittadini ed enti possono rivolgersi al difensore civico regionale a tutela dei propri diritti interessi nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali (Province, Comuni), delle strutture amministrative del Servizio Sanitario; il Difensore civico regionale può, inoltre, intervenire nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato presenti sul territorio regionale. Infine, la Difesa civica regionale, come espressamente disposto dallo Statuto regionale, svolge la propria attività anche nei confronti dei soggetti pubblici o

privati che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico.

Capo IV

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 62 Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce le consulte, composte da Consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni, portatori degli interessi espressi dalla comunità locale.
2. Il regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione e il funzionamento delle consulte.

Art. 63 Assemblee dei cittadini

1. E' istituita l'assemblea dei cittadini, intesa come riunione finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. L'assemblea è convocata dal Sindaco a seguito di richiesta di 200 cittadini elettori, o di 100 ove la questione prospettata interessi un solo rione.
3. La richiesta può essere formulata anche dalla Giunta comunale.
4. L'assemblea dei cittadini si svolge davanti alla Giunta comunale e chiunque può prendere la parola per esporre le proprie opinioni.
5. Il Sindaco è tenuto a portare all'attenzione del Consiglio o della Giunta nella prima seduta successiva, a seconda della competenza, la questione proposta.
6. L'assemblea dei cittadini non è proponibile per le materie indicate nel 1° comma dell'art. 58, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
7. Il regolamento disciplina le altre modalità di richiesta, convocazione e svolgimento dell'assemblea, nonché la circoscrizione dei rioni di cui all'art. 7, comma 2, dello Statuto.

Titolo VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65 Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Lo Statuto del consorzio, conformemente a quanto dispone la convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, le nomine e le funzioni degli organi consortili e deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 66 Unioni di comuni

1. Per l'esercizio congiunto di funzioni il Comune può promuovere o aderire alla costituzione dell'unione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione e, altresì, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse.

Art. 67 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte.
4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VIII

SERVIZI

Art. 68 Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche per cui non si ritenga opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Spetta al Consiglio comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell'utenza attraverso il sito istituzionale del Comune e manifesti murali.

Art. 69 Aziende speciali e istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 70 Organi delle aziende speciali e delle Istituzioni

1. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente che vengono eletti dal Consiglio comunale con unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda o dal regolamento della istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Il presidente, i consiglieri e il direttore non possono far parte del Consiglio comunale e della Giunta comunale e devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale.
5. Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti il consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d'atto della cessazione per dimissioni o altra causa.
6. La contemporanea cessazione dall'ufficio di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.
7. Si applica al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni l'istituto della sfiducia costruttiva, previsto per gli amministratori comunali al precedente art. 34.

Art. 71 Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente.
2. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammessa l'astensione dal voto, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.
5. Lo Statuto dell'azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell'ambito della legge, le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 73 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, o la sua revisione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio.

Art. 74 Pubblicità e diffusione dello Statuto

1. Dopo l'entrata in vigore, lo Statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all'ingresso dell'ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio comunale in occasione delle sue adunanze.
2. Lo statuto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Al fine di garantire l'informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura, religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune:
 - a) promuove la diffusione dello Statuto all'interno delle scuole con distribuzione di apposito materiale formativo, organizzazione di visite guidate ed incontri presso le sedi comunali;
 - b) pubblicizza i valori ed i contenuti dello Statuto attraverso mezzi di comunicazione.

Art. 75 Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o da successive revisioni dello stesso restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative e con quelle dello Statuto o della sua revisione.